

Area manageriale prestazioni e servizi individuali e customer della Direzione Provinciale INPS di Pavia

CIG FASE ISTRUTTORIA ACCORGIMENTI

Alla luce della esperienza istruttoria maturata dalla Sede Provinciale INPS di Pavia in questi mesi di applicazione della nuova normativa (D.Lgs. n. 148/2015 e s.m.i) si ritiene utile ó ai fini di una proficua collaborazione fra le parti interessate ó fornire i seguenti suggerimenti.

• **Aziende ammesse** - art. 10 Dlgs 148/2015, art. 2.1 circ. INPS 197/2015: sono stati riscontrati alcuni casi di errata identificazione del settore di appartenenza da parte delle Aziende, con conseguente errata canalizzazione delle domande e dilazione dei tempi istruttori (edilizia vs industria). Si richiede pertanto di prestare attenzione alla esatta identificazione del settore medesimo.

• **Lavoratori ammessi ed esclusi** - Art. 1 Dlgs 148/2015, art. 1.1 circ. Inps 197/2015, • **Apprendisti** - art. 2 Dlgs 148/2015, cir. Inps 197/2015, msg Inps 24/2016: non sono state riscontrate particolari criticità. Saranno effettuati i controlli a consuntivo e a campione previsti dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni.

• **Anzianità lavorativa** - Circ. 197/2015, circ. 139/2016: solo una domanda è risultata non corretta. Si sottolinea che il necessario supplemento di istruttoria attivato ed attivabile per tutti i casi ó non certi ó allunga i tempi di definizione della prestazione. Anche per questo dato saranno effettuati i controlli a consuntivo e a campione previsti dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni. Sarebbe opportuno specificare nella relazione tecnica, al fine di velocizzare i tempi di definizione della domanda (per i lavoratori per i quali non è chiaramente identificabile il requisito dei 90 gg di anzianità, nei casi in cui lo stesso è condizione vincolante), gli ulteriori elementi atti ad esplicitare l'effettivo possesso della anzianità richiesta con riferimento ai parametri normativamente previsti (es. subentro di appalto).

• **Durata** - Art. 12 Dlgs 148/2015, art. 2.3 circ. INPS 197/2015: si suggerisce di specificare nella autocertificazione le settimane/giorni di cassa integrazione fruita suddivise per singola autorizzazione. Sarebbe inoltre utile indicare CIGS e CDS autorizzati.

• **Ore autorizzabili** - art. 12 DLGS 148/2015, circ. 197/2015 e 139/2016: per la corretta compilazione del file (allegato 3 circ.197/2015), si rileva con frequenza la errata imputazione della percentuale in caso di Part-time. Con orario contrattuale di 40 ore la % part-time dev'essere uguale a 100. Aggiuntivamente il valore mesi di presenza nell'Unità Produttiva non può essere = a Zero. In presenza dei predetti errori LA PROCEDURA RESPINGE LA DOMANDA per superamento di 1/3 delle Ore lavorabili. Questo comporta supplementi di istruttoria e dilazione dei tempi di definizione. Si raccomanda di prestare massima attenzione. Sui dati formalmente corretti saranno effettuati i controlli a consuntivo e a campione previsti dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni.

• **Cumulo tra cigo e contratto di solidarietà/cigs** - Art. 10 dm 95442/2016, art 10 circ. inps 139/2016 : si veda quanto definito per il requisito • **Durata**.

• **Unità produttiva** - Art. 1.4 circ. INPS 197/2015 e 139/2016: sono stati riscontrate errate identificazioni in termini di competenza della sede INPS in base alla unità produttiva. Le domande in tali circostanze devono essere inoltrate alle sedi competenti INPS allungando i tempi di istruttoria. Il mancato censimento delle singole unità produttive in anagrafica aziende inoltre comporta la attribuzione di ufficio delle ore di cassa integrazione richieste alla sede legale (con conseguenti cumuli in relazione al calcolo della durata e delle ore fruibili). Saranno effettuate verifiche a campione in ordine alla effettività dei requisiti caratterizzanti l'U.P. In particolare oltre ai controlli automatizzati già svolti dalle procedure informatiche, saranno previste, coordinate dalle direzioni regionali, ulteriori verifiche su base campionaria di natura amministrativa e/o ispettiva in ordine alla effettività dei requisiti caratterizzanti l'unità produttiva. L'attività di controllo dovrà

prevedere due diverse tipologie di attività da porre in essere: controlli on desk - consistenti in verifiche automatizzate e di natura amministrativa; controlli tramite verifica ispettiva - in ordine alla effettività dei requisiti caratterizzanti l'unità produttiva secondo le specifiche illustrate nelle circolari INPS.

Informazione e consultazione sindacale - Art. 14 Dlgs 148/2015, art. 8 circ. INPS 139/2016: si è riscontrata la mancata completezza delle domande. In particolare è necessario che tutte le domande siano corredate dalla comunicazione preventiva oo.ss., con prova di invio/ricezione tramite raccomandata o pec o art. 14 co.1 o d.lvo 148/2015 o circ. 139/2016); dalla convocazione delle sigle sindacali previste dalle normative; dal verbale di consultazione, ove presente (per il settore edilizia le comunicazioni preventive e i verbali sono necessari solo in caso di proroga con sospensione dell'attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative o art.14, co 5, d.lvo 148/2015). Si rammenta che la mancata effettuazione delle comunicazioni sindacali di cui sopra nei casi normativamente previsti (rientrante o no nel caso di proroga) può comportare la reiezione della domanda di cigo (relativa al periodo iniziale o di proroga).

Procedura amministrativa della domanda o Ticket - Msg. Inps 1760 e 4315 del 2016: Sono stati rilevati taluni problemi connessi con l'utilizzo della procedura segnalati nel corso di incontri e via mail o cassetto che risultano in corso di risoluzione. In ogni caso, per le problematiche attinenti alle procedure informatiche utilizzate ai fini dell'invio delle domande è opportuno effettuare le segnalazioni dettagliate e specifiche ad uno specifico indirizzo mail che potrà essere comunicato a richiesta.

File CSV - Circ. Inps 197/2015: è considerato parte integrante e sostanziale della Domanda, in assenza del quale la domanda è IMPROCEDIBILE. Molte aziende non lo hanno allegato oppure lo hanno allegato ma non è risultato conforme. È necessario attenersi alle modalità di compilazione individuate dall'INPS.

Termine di presentazione - Art. 15 Dlgs 148/2015 , circ. Inps 197/2015 Sino a Marzo 2016 molte domande sono state trasmesse in ritardo. Si raccomanda di prestare attenzione stante la entrata in vigore del dlgs 185/2016 in vigore dal 8/10/2016 che consente unicamente per gli eventi oggettivamente non evitabili la presentazione entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento.

Relazione tecnica: - Art. 2 D.M. 95442/2016 circ. Inps 139/2016: la relazione tecnica deve essere adeguatamente dettagliata e resa nella forma di Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (DPR 445/2000) come previsto dal D.M. 95442/2016 o art.2, co.1. La Relazione Tecnica deve contenere le informazioni utili per dimostrare la temporaneità e transitorietà dell'evento, spiegare le ragioni che hanno determinato la sospensione/riduzione dell'attività lavorativa, dimostrare, sulla base di elementi OGGETTIVI, che l'impresa continua ad operare sul Mercato (capacità di ripresa attività). Per elementi oggettivi si intende esempio: documentazione sulla solidità finanziaria dell'impresa , documentazione tecnica sulla situazione temporanea di crisi del settore, nuove acquisizioni di ordini o partecipazione qualificata a gare di appalto, fase lavorativa in corso di svolgimento al momento del verificarsi di un evento meteorologico dichiarato sospensivo della stessa. Nella Relazione Tecnica è altresì possibile (al fine di velocizzare i tempi di definizione della domanda, si suggerisce di specificare) dichiarare le Settimane e le Ore CIGO effettivamente utilizzate nel biennio precedente la domanda, suddivise per periodo autorizzato, ad esempio:

Autorizzazione	Settimane autorizzate	Data inizio	Data fine	Ore autorizzate	Settimane Effettivamente Utilizzate	Ore Usufruite
570020091672	1	30/05/2016	04/06/2016	80		

È importante integrare la relazione tecnica con gli elementi probatori specificamente indicati e suddivisi per singola causale nella circolare INPS 139/2016 al fine di evitare supplementi istruttori. Se l'andamento delle richieste CIGO è oggettivamente ciclico, al fine di velocizzare i tempi di definizione della domanda, si suggerisce di specificare nella relazione tecnica i motivi per i quali tale andamento deve comunque ritenersi integrante la fattispecie di ciclicità e temporaneità richieste dalle norme. Si raccomanda di prestare attenzione ad indicare le corrette causali nelle domande (coincidenti con il contenuto delle relazioni tecniche). Si

raccomanda di prestare attenzione a non considerare integrabili causali che evidentemente sono ricollegabili alle responsabilità dell'impresa e/o dei lavoratori.

In caso di evento meteorologico occorre allegare (d.m. 95442/2016 ó ART.6,CO.2) il bollettino meteo rilasciato da Organi Accreditati (Enti abilitati alla rilevazione metereologica a livello Regionale e Provinciale), quali: ARPA Regionali ó per le località della Regione Lombardia i dati sono prelevabili dal sito <http://www2.arpalombardia.it/siti/arpalombardia/meteo/richiesta-dati-misurati/Pagine/RichiestaDatiMisurati.aspx>; Osservatori, Aeroporti, Istituti Agrari, Servizi Forestali - Capitanerie di Porto Uffici Idrografici e Mareografici, generalmente dislocati nei capoluoghi regionali, che dispongono di un sistema capillare di centri di rilevazione (circ. 148/1994) ó per questi è opportuno identificare il possesso del requisito di «Accreditamento». Se non si riesce ad individuare una stazione metereologica sufficientemente vicina al luogo dell'evento meteo, documentare l'evento avvalendosi dei dati della stazione metereologica esistente più vicina. Al fine di velocizzare i tempi di definizione della domanda, si suggerisce di specificare eventualmente con materiale fotografico a data e ora certa (inoltrato in allegato con la autocertificazione). Supplementi istruttori ed accertamenti di ufficio sono sempre esperibili.

Si ritiene infine opportuno segnalare alcuni recenti novità.

Il decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185 (entrata in vigore 08/10/2016) correttivo del Jobs Act prevede un differimento del termine di presentazione delle istanze riferite ad eventi oggettivamente non evitabili: la nuova scadenza è fissata alla fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento. Con il messaggio n. 4752 del 23 novembre 2016, nelle more della pubblicazione della relativa circolare, l'INPS ha fornito le prime indicazioni sulla nuova disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 185/16 che ha modificato l'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 148/15, relativa al nuovo termine di presentazione delle domande di cassa integrazione ordinaria per eventi oggettivamente non evitabili.

Le aziende, per effetto della nuova disposizione, possono presentare una unica domanda per tutti gli eventi oggettivamente non evitabili ó in particolare eventi meteo ó intervenuti nel corso di un mese, entro la fine del mese successivo, superando la previgente disciplina che prevedeva anche per tali fattispecie il termine di quindici giorni dal verificarsi del singolo evento di sospensione.

La riforma si applica per tutte le domande presentate a partire dall'8 ottobre 2016, giorno di entrata in vigore della riforma.

Con il messaggio n. 4315 del 2016, l'INPS rende noto che è disponibile la procedura per associare il ticket e l'unità produttiva alle istanze di CIGO già trasmesse. A partire dal 20 Novembre 2016, tutte le domande telematiche CIGO inviate con il flusso .xml, per poter essere protocollate ed inviate alla sede Inps, dovranno necessariamente essere integrate con le modalità descritte nel suddetto messaggio.

La circolare n. 199 del 15 novembre 2016 fornisce chiarimenti in ordine all'operatività dei termini di decadenza dal diritto al conguaglio delle integrazioni salariali corrisposte dai datori di lavoro, nonché ai termini di decorrenza delle nuove aliquote contributive e alle modalità di applicazione della variazione della misura della contribuzione addizionale nel corso del periodo di paga mensile.

f.to Del Carlo Barbara
Area manageriale prestazioni e servizi individuali
e customer della Direzione Provinciale INPS di Pavia
(Dirigente delegato alla definizione delle domande CIGO)